

SENT. n. 17/2024

REP. QUATER. n. 22/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE n. 3/24 e 4/24

R.G.n. 38-1/2022 – Procedimento unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della assunta riserva, decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato da Cinelli Giuseppe Felice (C.F. CNLGPP55R211158C) e Tenace Arcangela (C.F. TNCRNG61A521158E), nell'ambito del procedimento unitario n. 38-1/2022 P.U.;

letti gli artt. 67 ss. del CCII;

dato atto del decreto interlocutorio ex art. 70 CCII dell'11/01/2023 a mezzo del quale si disponeva il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti nonché concesse le ulteriori misure protettive di cui al co. 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2016 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale;

letta la relazione dell'OCC dott. Daniele Leggieri (compresa quella finale del 13/02/2023) che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, co. 2 e 3, CCII, e contenente il parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, circa la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;

rilevato che l'OCC dava atto di aver provveduto alle comunicazioni di rito ai creditori e che nel termine dei 20 giorni successivi era giunto il parere negativo del creditore Prima Spv S.r.l.;

esaminato il parere del creditore Prima Spv Srl del 30/01/2023;

esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

I ricorrenti hanno presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII, esponendo quanto segue:

- di essere consumatori;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del CCII;
- che le cause della crisi – iniziata a far data dal 2016 e determinante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte – sono da ricondursi ad avvicendamenti lavorativi del Cinelli, originati da problematiche di salute da costui patite, richiedenti, altresì, ricoveri presso strutture ospedaliere, della perdurante inoccupazione della signora Tenace e della contestuale necessità di assolvere al soddisfacimento delle esigenze familiari e in particolare dei due figli (spese di sostentamento quotidiane, spese per l'educazione e la formazione dei figli) ricadenti, esclusivamente, sul Cinelli, in quanto percettore di reddito.

Secondo quanto verificato dall'OCC, l'esposizione debitoria è così composta:

- 1) €.44.538,00, nei confronti di Prisma Spv Srl (ex Unicredit), quale creditore ipotecario;
- 2) €.5.880,75 nei confronti del Comune di San Severo, quale creditore privilegiato;
- 3) €.1.262,12 nei confronti della Regione Puglia, quale creditore privilegiato;
- 4) €.2.638,32 nei confronti di Agenzia Entrate - Riscossione, quale creditore privilegiato;
- 5) €.14.142,00 nei confronti di Credito Emiliano Spa, quale creditore chirografario;



6) €5.405,00 nei confronti di MB Credit Solutions Spa, quale creditore chirografario;

7) €3.484,41 nei confronti di AK Nordic AB, quale creditore chirografario;

La complessiva situazione debitoria è pari ad €77.350,60, cui si aggiungono i crediti prededucibili derivanti dalle spese per dell'OCC per €3.045,12 e dei compensi dei professionisti relativi alla presente procedura pari ad €2.500,00, per un totale complessivo di €82.895,71.

I ricorrenti hanno rappresentato di essere titolari di:

1) €1.200,00 mensili circa quale reddito da lavoro dipendente del Cinelli;

2) €1.226,00 mensili quale importo pensionistico del Cinelli;

3) immobile in San Severo (FG) al _____ 5, censito in catasto al foglio _____, mappale _____ 7, adibita ad abitazione del nucleo familiare;

4) autovettura tg _____, modello _____, immatricolata il 03/05/2000, gravata da fermo amministrativo, di scarso valore.

Le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti, tenuto conto del nucleo familiare composto dagli stessi e da due figli, ammontano a €1.850,00, valutate nei detti limiti anche dall'OCC. L'OCC rappresenta che la causa della crisi finanziaria degli istanti sarebbe da ricondursi a: *“avvicendamenti lavorativi del signor Cinelli, originati da problematiche di salute da costui patite, richiedenti, altresì, ricoveri presso strutture ospedaliere, della perdurante inoccupazione della signora Tenace e della contestuale necessità di assolvere al soddisfacimento delle esigenze familiari, ricadenti, esclusivamente, sul capo-famiglia, in quanto percettore di reddito”*.

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede:

1) il pagamento del credito in prededuzione dell'OCC, dott. Daniele Leggieri, nella misura del 100% per la somma di €3.045,12, a decorrere dall'omologazione del piano, con le seguenti modalità: n. 6 rate mensili di €507,52;

2) il pagamento del credito in prededuzione dell'avv. Rosa Carbonella nella misura del 100% per la somma di €2.500,00, a decorrere dal settimo mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 122 rate mensili di €24,51;

3) il pagamento del creditore privilegiato/ipotecario Prisma Spv Srl (cessionaria di Unicredit Spa) nella misura del 100% per la somma di €44.538,00, a decorrere dal settimo mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 122 rate mensili di €365,07;

4) il pagamento del creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione nella misura del 100% per la somma di €1.882,72, a decorrere dal settimo mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 122 rate mensili di €15,43;

5) il pagamento del creditore privilegiato Comune di San Severo nella misura del 100% per la somma di €5.880,75 a decorrere dal settimo mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 122 rate mensili di €48,20;

6) il pagamento del creditore privilegiato Regione Puglia nella misura del 100% per la somma di €5.880,75 a decorrere dal settimo mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 122 rate mensili di €10,34;

7) il pagamento del creditore chirografario Credito Emiliano Spa nella misura del 30% per la somma di €4.242,60 a decorrere dal 129° mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 13 rate mensili di €326,35;

8) il pagamento del creditore chirografario MB Credit Solutions Spa nella misura del 30% per la somma di €1.621,50 a decorrere dal 129° mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 13 rate mensili di €124,73;

9) il pagamento del creditore chirografario AK Nordic AB nella misura del 30% per la somma di €1.045,32 a decorrere dal 129° mese dall'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 13 rate mensili di €80,41.



Il piano si fonda sulle risorse disponibili del Cinelli che ammontano a €2.400,00 (stipendio mensile €1.200,00, a cui deve aggiungersi l'importo pensionistico di €1.226,00) e da cui vanno sottratte le spese per il sostentamento della famiglia, quantificate e ritenute congrue dall'OCC nella misura di €1.850,00. Pertanto; il piano pertanto si fonda sulla corresponsione della rata mensile di €550,00.

All'esito delle comunicazioni ai creditori, il creditore Prima Spv S.r.l. rendeva parere negativo.

All'esito dell'udienza del 14/03/2023, ove nessuno dei creditori compariva, il giudice riservato la causa in decisione.

Il piano proposto da Cinelli Giuseppe Felice e Tenace Arcangela può essere omologato.

Non sono integrati i casi di inammissibilità del piano (v. artt. 67 e 69, CCII) e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni.

Da quanto allegato in ricorso ed emergente dalla relazione dell'OCC, lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrente è da imputare agli avvicendamenti lavorativi del Cinelli, originati da documentate problematiche di salute da costui patite, richiedenti, altresì, ricoveri presso strutture ospedaliere, dalla perdurante inoccupazione della signora Tenace e della contestuale necessità di assolvere al soddisfacimento delle esigenze familiari, ricadente, esclusivamente, sul Cinelli, in quanto percettore di reddito. Il Cinelli, a fronte dell'incapacità di adempiere alla debitoria con Unicredit Banca – che rappresenta l'esposizione maggiore – cercava di regolarizzare i pagamenti mediante l'attuazione di un piano di rientro, che non riceveva consenso da parte della banca.

Sulla scorta delle risultanze di procedura deve ritenersi che non sussista colpa grave in capo ai ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni e con il ricorso a finanziamenti che hanno consentito, in parte, di saldare pregressi debiti e, in parte, di soddisfare le esigenze familiari e di salute insorte, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il loro sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti. Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 del CCII va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate, può essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare i debitori e riammetterli nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Relativamente al parere negativo reso dal creditore Prima Spv S.r.l. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) all'omologazione del piano, si evidenzia che questi ha semplicemente affermato: *“comunico il parere negativo della società deducente riguardo la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCII presentata dai debitori”*, senza motivare l'opposizione, pertanto, inidonea allo scopo.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 70, co. 9, CCII: *“... quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”*; nel caso di specie, il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà dei proponenti, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore



(v. Trib. Verona, 20/07/2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi. Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva la garanzia ipotecaria, va detto che sia il creditore ipotecario sia i creditori privilegiati sono, alla stregua del piano di cui trattasi, soddisfatti per l'intero ammontare dei rispettivi crediti. Il piano risulta pertanto conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ed è omologabile ex art. 70, co. 9, CCII. Alla luce delle considerazioni svolte, il piano del consumatore in oggetto va omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo lo stesso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un tenore di vita dignitoso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla domanda di Cinelli Giuseppe Felice e Tenace Arcangela, così provvede:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Cinelli Giuseppe Felice (C.F. CNLGPP55R21I158C) e Tenace Arcangela (C.F. TNCRNG61A52I158E);
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) dichiara improseguibile la procedura esecutiva imm. n. 592/2016 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- 4) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 5) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 6) avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII, per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 7) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni 6 mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 8) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 9) avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Foggia, 31 gennaio 2024

Il Giudice – Antonio Lacatena

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 13/02/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Elisabetta Doria

